

Bellinzona
17 settembre 2018

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

La Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza

composta da: Francesco Trezzini, Presidente
Gianni Cattaneo
Davide Gai
Debora Gianinazzi
Mario Lazzaro

sedente con l'infrascritto segretario Roberto Di Bartolomeo per statuire sul ricorso presentato il 28 novembre 2016 dal signor

A.;
(rappr. dall'avv. B.)

contro

la decisione 25 ottobre 2016 della Sezione C.;

viste le risultanze istruttorie, in particolare le risposte 20 gennaio 2017 della D., (rappr. dall'avv. E.) e 25 gennaio 2017 della Sezione C.;

preso atto della replica 4 maggio 2017 del signor A. (rappr. dall'avv. B.), nonché della duplica 28 luglio 2017 della D., (rappr. dall'avv. E.);

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

considerato,

IN FATTO

A.

La presente vertenza trae origine dall'avvenuta costruzione di una villa con relativa sistemazione esterna e dissodamento su due mappali al di fuori della zona edificabile nel territorio dell'ex comune di F1. La vicenda ha già avuto ampio risalto mediatico e ha dato luogo a varie procedure concernenti l'accesso alla documentazione relativa alle domande di costruzione depositate dal proprietario dei fondi nel corso degli anni (v. LIT 2016.1 e LIT 2016.2).

B.

Con scritto 17 marzo 2016 la D. fondandosi sulla Legge sull'informazione e la trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011 (LIT) ha chiesto alla Sezione C., l'accesso all'incarto inerente alla pratica per il rilascio dell'autorizzazione all'acquisto al signor A. dei mappali n. X RFD F., sezione F1, segnatamente:

- a) la documentazione secondo la quale il sig. A. sarebbe un agricoltore professionista, eventuali accertamenti fatti;
- b) l'accertamento che il sig. A. possa effettivamente, se agricoltore, esercitare un'attività lucrativa in Ticino;
- c) la decisione formale che esentava la vendita dalla pubblicazione di un pubblico bando, e questo in applicazione del cap. 2 Acquisto di aziende e fondi agricoli e ancora meglio dell'art. 64 della Legge federale sul diritto fondiario rurale, oppure, in applicazione della Legge sul diritto fondiario rurale e sull'affitto agricolo del 30 gennaio 2007;
- d) inoltre, la documentazione relativa all'accertamento che il prezzo pattuito non fosse esorbitante.

C.

L'11 aprile 2016 la Sezione C., in applicazione dell'art. 14 cpv. 1 LIT, ha invitato il signor A., ad esprimersi sulla domanda in quanto i documenti la cui consultazione era richiesta contengono dei dati personali a lui riconducibili.

Con osservazioni 22 aprile 2016 il proprietario dei fondi si è opposto alla consultazione in parola.

Il 6 giugno 2016 la Sezione C. ha comunicato alle parti l'intenzione di accordare l'accesso parziale ai documenti ufficiali, segnalando nel contempo al proprietario la facoltà di adire la Commissione di mediazione indipendente LIT.

Alla citata presa di posizione ha fatto seguito il tentativo di mediazione e conciliazione del 10 ottobre 2016 dinnanzi alla Commissione di mediazione indipendente LIT, sfociato in un insuccesso. Di conseguenza il qui ricorrente ha richiesto con scritto 11 ottobre 2016 alla Sezione C. l'emissione di una decisione formale ai sensi dell'art. 19 cpv. 2 LIT.

D.

Con decisione 25 ottobre 2016 la Sezione C. ha concesso alla D. l'accesso parziale limitatamente ai seguenti documenti:

- decisione della Sezione C. n. RDF100147 del 6 aprile 2010;
- estratti Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Pavia;
- relazione di stima Dr. P. del 16 giugno 2005, pag. 5;
- perizia stragiudiziale Geom. V. del 30 maggio 2005, pag. 1-8;
- valutazione prezzo esorbitante secondo LDFR.

E.

Avverso la predetta pronunzia si aggrava, con il ricorso citato in ingresso, il signor A. postulandone l'annullamento. In subordine chiede che l'incarto sia ritornato all'Autorità di prime cure per un nuovo esame ed una motivazione dettagliata ed in via ancora più subordinata che la decisione sia differita, fino al termine di ogni procedura edilizia riguardante ogni fondo di sua proprietà.

Oltre ad una violazione del diritto di essere sentito visto il difetto di motivazione della decisione impugnata, egli sostiene che la richiesta della D. sia abusiva e persegua scopi politici, incompatibili con quelli garantiti dalla LIT. Egli ritiene che la domanda è una sorta di *fishing expedition* e pertanto va respinta.

A mente del signor A. la domanda di accesso è priva di interesse pubblico e testimonia dell'accanimento della D: nei suoi confronti. Nel 2015 la D. ha infatti già domandato a varie autorità l'accesso ai documenti relativi alle domande di costruzione sui fondi in oggetto e, in tempi più recenti, si è opposta alla domanda di costruzione da lui inoltrata per ottenere il permesso di riparare il tetto e la piscina facendo valere motivi stravaganti.

L'atteggiamento querulomane della D. rende l'attuale domanda di accesso abusiva ai sensi dell'art. 16 RLIT.

Da ultimo sottolinea che buona parte dei documenti menzionati nella decisione del 25 ottobre 2016 non siano documenti ufficiali ai sensi della LIT e pertanto non deve essere concesso l'accesso agli stessi.

F.

Sia la Sezione C., con risposta 25 gennaio 2017, sia la D., con osservazioni 20 gennaio 2017, postulano la reiezione del gravame, con motivazioni che verranno riprese – come del resto il contenuto degli allegati di replica e duplica – nella misura del necessario all'evasione del gravame, nei considerandi qui appresso.

ritenuto,

IN DIRITTO

1.

Giusta l'art. 20 cpv. 1 LIT, questa Commissione è competente in ordine per dirimere la vertenza. Pacifiche sia la legittimazione a ricorrere del signor A., destinatario della decisione avversata, sia la tempestività dell'impugnativa.

2.

L'insorgente lamenta innanzitutto la violazione del suo diritto di essere sentito a causa della carenza di motivazione della decisione impugnata. La Sezione c. non si sarebbe espressa compiutamente sugli argomenti da lui addotti per opporsi all'accesso ai documenti richiesti.

2.1.

Giusta l'art. 46 cpv. 1 LPAm ogni decisione deve essere motivata per scritto e deve indicare il rimedio giuridico. Scopo dell'obbligo di motivazione, componente essenziale del diritto di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., è di permettere al destinatario della decisione di afferrare le ragioni che ne stanno alla base e se del caso di deferirla con piena cognizione di causa a una giurisdizione superiore, la quale possa a sua volta

esercitare un controllo effettivo (RDAT 1988 n. 45; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, IIa ed., Cadenazzo 2002, n. 558-594; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n 2c ad art. 26 vLPAm). La violazione dell'obbligo di motivazione trae di principio seco l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalla fondatezza delle contestazioni di merito. Eventuali carenze di motivazione possono semmai essere sanate davanti all'istanza di ricorso; a tal fine occorre tuttavia che l'autorità decidente fornisca la motivazione mancante e che all'insorgente sia data la possibilità di prendere posizione sugli argomenti da questa adottati in sede di risposta (RDAT II-2002 n. 43).

2.2.

Con la risoluzione impugnata, la Sezione C. ha stabilito che la documentazione che si intende mettere a disposizione della richiedente rappresenta un documento ufficiale ai sensi della LIT e che l'accesso parziale concesso permette di soddisfare le richieste senza ledere la sfera privata del proprietario dei fondi. Ora, tale motivazione, sebbene sommaria, risulta chiaramente sufficiente. Prova ne sia il fatto che ha consentito al ricorrente, peraltro patrocinato da un legale cognito della materia, di rendersi conto della portata della decisione e di impugnarla con cognizione di causa. Tant'è che egli ha potuto prendere compiutamente posizione sulla medesima con gli allegati ricorsuale e di replica.

La doglianza relativa alla carenza di motivazione appare pertanto priva di fondamento. Anche qualora il diritto di essere sentito del ricorrente fosse stato violato dalla Sezione C. (ciò che non è il caso), tale vizio sarebbe ad ogni modo stato sanato nel corso di procedura, avendo egli – come detto – potuto esprimersi compiutamente dinanzi a questa Commissione (DTF 130 II 530, cons. 7.3.).

3.

3.1.

La Legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011 (LIT), in vigore dal 1° gennaio 2013, disciplina l'informazione del pubblico e l'accesso ai documenti ufficiali allo scopo di garantire la libera formazione dell'opinione pubblica e di

favorire la partecipazione alla vita pubblica, promuovendo la trasparenza sui compiti, l'organizzazione e l'attività dello Stato (art. 1 LIT): la LIT sostituisce al principio della segretezza con riserva di pubblicità il principio della pubblicità con riserva di segretezza.

3.2.

in relazione con le considerazioni formulate dal ricorrente circa il carattere abusivo della richiesta di accesso, siccome volta al perseguimento di scopi politici che nulla hanno a che vedere con quello perseguito dalla LIT, la scrivente Commissione rileva, anzitutto, che giusta l'art. 13 cpv. 2 LIT, la domanda d'accesso non necessita di essere motivata. Di conseguenza non può di principio essere pretesa la comprova di particolari interessi alla consultazione né l'indicazione del suo scopo (che può essere privato o commerciale, cfr. MARCELLO BAGGI/BERTIL COTTIER, La nuova legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato, in Rivista Ticinese di diritto I-2013, p. 375 segg., qui p. 404-405); La LIT mira a favorire la partecipazione alla vita pubblica e a garantire la libera formazione dell'opinione pubblica (Messaggio del Consiglio di Stato n. 6296, pag. 35; MARCELLO BAGGI/BERTIL COTTIER, op. cit., p. 394). Uno degli obiettivi che la legge si prefigge è pertanto proprio quello di offrire al cittadino – o come nel caso di specie ad un'associazione che ha quale scopo la protezione del territorio – la possibilità di verificare l'operato dell'Autorità nel quadro, ad esempio, della procedura di rilascio dell'autorizzazione all'acquisto in ambito di diritto fondiario rurale. Ne consegue che le considerazioni ricorsuali su questo punto non meritano accoglimento.

4.

4.1.

Giusta l'art. 8 LIT sono considerati documenti ufficiali tutte le informazioni in possesso dell'autorità che le ha elaborate o alla quale sono state comunicate, concernenti l'adempimento di un compito pubblico e registrate su un qualsiasi supporto (cpv. 1). Non sono considerati ufficiali i documenti la cui elaborazione non è terminata o che sono destinati a scopi personali o che vengono utilizzati da un'autorità per scopi commerciali (cpv. 2).

L'art. 7 del regolamento della LIT, del 5 settembre 2012 (RLIT) precisa che per documento destinato a scopo personale si intende ogni informazione a scopo di servizio, utilizzata esclusivamente dal suo autore o da un numero ristretto di persone quale mezzo ausiliario, come appunti o copie di lavoro di documenti (cpv. 1). Per documento utilizzato per scopi commerciali si intende ogni informazione fornita da un'autorità dietro compenso, comprese le informazioni che servono direttamente all'elaborazione di un prodotto (cpv. 2). L'art. 8 cpv. 1 RLIT precisa inoltre che i documenti sono considerati ufficiali ai sensi della legge indipendentemente dal fatto che le informazioni siano espresse in forma verbale, scritta, filmata o in loro combinazioni e dal tipo di supporto sul quale esse siano registrate (lett. a); indipendentemente dalla circostanza che essi esprimano fatti o giudizi di valore (lett. b).

4.2.

Nella fattispecie concreta e contrariamente a quanto assunto dall'insorgente, a mente della scrivente Commissione i documenti indicati nella decisione qui impugnata sono da ritenere documenti ufficiali ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 LIT. In particolare la stima del Dr. P. del 16 giugno 2005, pag. 5 e la perizia stragiudiziale Geom. V. del 30 maggio 2005, pag. 1-8 sono state inoltrate dal ricorrente all'Autorità dipartimentale – acquisendo il carattere di documenti ufficiali ex art. 8 LIT – al fine di permettere a quest'ultima di adempiere ad un compito pubblico, segnatamente riconoscere il signor A. quale coltivatore diretto e, di conseguenza, autorizzarlo all'acquisto del fondo n. X RFD F., sezione F1.

Ininfluenza ai fini della concessione dell'accessibilità l'evenienza che questo incarto sia voluminoso e formato da una moltitudine di atti e che la richiesta sia avvenuta oltre sette anni dall'acquisto dei fondi poiché una richiesta fondata sulla LIT può essere effettuata in ogni tempo.

Pertanto la Sezione C. ha rettamente considerato ufficiali i documenti richiesti e la sua decisione su questo punto non può che essere condivisa.

5.

Il ricorrente rileva come la consultazione della documentazione richiesta debba essere negata anche perché alcune procedure

concernenti i fondi di sua proprietà sono tutt'ora pendenti dinanzi a Comune e Cantone.

Anche questo argomento è volto all'insuccesso. Il fatto che per i fondi di proprietà del ricorrente siano tutt'ora in corso delle procedure edilizie, non induce a negare l'accesso alla documentazione richiesta che consta di atti riguardanti una procedura di autorizzazione di acquisto di fondi agricoli conclusa, come ammesso dallo stesso insorgente, ben 7 anni orsono.

6.

Il ricorrente sostiene inoltre la violazione dell'art. 9 LIT, siccome la prospettata consultazione potrebbe influenzare l'Autorità cantonale chiamata a pronunciarsi sulla sua domanda per lo sfruttamento agricolo dei fondi con la piantumazione di varie piante da frutta.

6.1.

Giusta l'art. 9 cpv. 1 LIT, ogni persona ha il diritto di consultare i documenti ufficiali e di ottenere informazioni sul loro contenuto da parte delle autorità. Come qualsiasi altro diritto soggettivo, anche il diritto di accesso non è assoluto ma può essere limitato per ragioni di preminente interesse pubblico o privato.

Secondo l'art. 10 cpv. 1 LIT il diritto di accesso può essere negato quando può influenzare o compromettere la libera formazione della volontà o dell'opinione di un'autorità (lett. a)

Tale protezione è volta ad impedire che durante un processo decisionale l'amministrazione subisca eccessive pressioni a causa della divulgazione prematura di informazioni e non possa quindi formarsi liberamente il proprio convincimento; la divulgazione precoce di certe informazioni, in determinate circostanze, può anche bloccare prematuramente il dibattito pubblico, rendendo poi difficile cambiare – come a volte si dovrebbe – opinione (Messaggio CdS n. 6296, pag. 23.)

6.2.

Nella fattispecie concreta, la scrivente Commissione non vede, e nemmeno il ricorrente lo dimostra, in che modo la consultazione dei documenti riguardanti una procedura concernente il rilascio dell'autorizzazione all'acquisto di fondi agricoli risalente a 7 anni orsono possa influenzare le future decisioni dipartimentali in

ambito di sfruttamento agricolo dei fondi di proprietà del signor A. Infatti queste ultime devono essere conformi alla legislazione applicabile in materia e non sono semplicemente l'espressione di un'opinione o un convincimento dell'autorità. La censura non merita pertanto accoglimento.

7.

In esito alla considerazioni che precedono tutte le richieste formulate dal signor A. con il suo ricorso devono essere respinte. Inoltre, effettuata la ponderazione degli interessi contrapposti, a mente della scrivente Commissione la documentazione ufficiale indicata nella decisione n. RDF160415 del 25 ottobre 2016, debitamente anonimizzata, non lede la sfera privata del signor A., non contenendo dati personali degni di particolare protezione e pertanto nulla osta alla sua consultazione.

8.

Non si prelevano spese e tasse di giustizia (art. 47 LPAm). Il ricorrente rifonderà alla resistente, patrocinata da un legale, un'indennità a titolo di ripetibili (art. 49 LPAm).

per i quali motivi

richiamati gli articoli sopraccitati

pronuncia

1. Il ricorso, ricevibile in ordine, è **respinto**.
Di conseguenza, la decisione 25 ottobre 2016 della Sezione C., è confermata.
2. Non si prelevano spese e tasse di giustizia.
Il signor A. rifonderà alla D., fr. 500.00 (cinquecento) a titolo di ripetibili.
3. Contro la presente decisione può essere interposto ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni, secondo le modalità descritte dagli artt. 68 e segg. LPAm.

4. Intimazione:

- ;
- ;
- .

Comunicazione:

- alla Commissione di mediazione indipendente LIT.

PER LA COMMISSIONE CANTONALE
PER LA PROTEZIONE DEI DATI E LA TRASPARENZA

Il Presidente

Francesco Trezzini

Il Segretario

Roberto Di Bartolomeo